



Mobilità 2024-25

Le novità

a cura di Antonietta Toraldo

Novità contenute nell'accordo integrativo del CCNI mobilità firmato il 21/02/2024 e nell'Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23/02/2024

Le innovazioni più significative introdotte sono le seguenti:

- preferenza di **sede** intesa come istituzione scolastica richiesta in modo **puntuale**; art 2. comma 2 CCNI;
- deroghe ai vincoli a tutela della genitorialità e dei caregivers art. 34 CCNL 2019/21;
- ampliamento della platea dei caregivers inglobando anche i soggetti tutelati dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge 118/1971;
- possibilità di produrre domanda di mobilità interprovinciale a coloro che hanno ottenuto il movimento su preferenza sintetica.



Scadenza presentazione domande

Personale docente: 26 febbraio- 16 marzo 2024

Personale educativo: 28 febbraio- 19 marzo 2024

Personale Ata: 8 marzo-25 marzo 2024

Docenti di religione: 21 marzo - 17 aprile 2024



Personale docente vincolato

I vincoli operano nei seguenti casi:

- docenti trasferiti su preferenza di sede puntuale (per sede s'intende l'istituzione scolastica) art 2 comma 2 CCNI 2022;
- docenti trasferiti a seguito di movimento interprovinciale su sede richiesta in modo puntuale;
- docenti neoimmessi con decorrenza giuridica 1/9/2023 che non rientrano nei casi per i quali è prevista una deroga.



Deroghe ai vincoli art 1 comma 9 O.M.



GILDA
DEGLI INSEGNANTI



FGU

Le deroghe valgono per docenti e DSGA che rientrano nelle seguenti situazioni:

❖ **Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni** che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità. Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età ;

❖ **coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ***

❖ **coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 ;***

❖ **coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3).***

Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

* Si legga il testo degli articoli citati nelle slide successive

Articoli 21 e 33 legge 104

Art. 21 : la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 33 comma 3: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, com, **parente o affine entro il secondo grado** comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Art. 33 comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Art. 33 comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.



Art. 42 D.L.vo 151/2001

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).



Legge 30 marzo 1971, n.118

art.2, commi 2 e 3

Si considerano **mutilati ed invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa **non inferiore a un terzo** o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini **dell'assistenza socio-sanitaria** e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.



Chi può presentare la domanda di mobilità?

Possono presentare la domanda di mobilità:

❖ **i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023** che non abbiano ottenuto movimento con preferenza puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell'art.2 del CCNI;

❖ **i docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2023/24** che rientrano in una delle deroghe previste comma 3-bis dell'art.2 del CCNI;

❖ **i docenti che per l'anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza sintetica);**

❖ **i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale**, che siano beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la precedenza;

❖ **i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata** ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta;

❖ **i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2022/23**

❖ **i docenti di sostegno di cui all'art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2023/24 con retrodatazione giuridica a.s.2022/23.**





Chi non può presentare la domanda di mobilità?

Non possono partecipare alla mobilità 2024/2025:

- a) i docenti che abbiano ottenuto la mobilità (per gli anni 2022/23 e 2023/24) e siano, quindi, nel triennio di permanenza su sede previsto dal CCNL *
 - con preferenza di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti
 - con preferenza di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel medesimo comune
 - con preferenza di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo comune;
- b) I docenti assunti da GPS I fascia sostegno con contratto a tempo determinato 23/24 finalizzato alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- c) I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis, D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato* nell'a.s.2023/24 nonché quelli assunti a tempo determinato 23/24.

* N.B. I docenti con contratto a tempo indeterminato indicati ai punti a e c sono bloccati se non possono avvalersi di alcuna delle deroghe previste dall'accordo integrativo al CCNI mobilità.



Classi di concorso accorpate D.M. 255/2023

Nell'OM all'art. 14 comma 3 è chiarito che l'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.



Computo anzianità di servizio pre- ruolo (art. 3 comma 16 O.M.)

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

Tale precisazione contenuta nell'O.M. all'art. 3 comma 16 si è resa necessaria per quanto previsto dal D.L.69/2023 (*"Decreto Infrazioni"*) che ha modificato le regole in materia di servizi riconoscibili nella ricostruzione di carriera.



Equiparazione al coniuge della parte dell'unione civile e del convivente di fatto

L'O.M specifica che in tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le disposizioni si intendono estese anche alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto ai sensi dell'art.1, commi 36 e 37 della Legge 76/2016.



Trasferimenti da sostegno a posto comune art. 9 comma 11 O.M.

Nella sequenza dei movimenti del CCNI 2022-25 (non firmato dalla Gilda) il trasferimento provinciale da posto di sostegno a posto comune è scivolato tra le ultime operazioni della II fase (punto H ter) e dall'anno scolastico 2024/2025 l'aliquota dei posti disponibili per tale movimento viene ridotta al 50%.
(allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase).



Precedenza per assistenza L.104/92 art. 1 comma 12 O.M.

Continuano ad essere applicate anche per le operazioni di mobilità per il 2024/2025, le modifiche introdotte alla Legge 104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 che ha eliminato la figura del referente unico.

Tale modifica trova applicazione nell'O.M. all'art. 1 comma 12 dove è specificato che l'esercizio del diritto di precedenza può essere fruito da ciascuno dei beneficiari senza più far riferimento al criterio di unicità nell'assistenza. Allo stesso modo tale personale avrà diritto di esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente se hanno chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001 .

